

Relazione Dirigenziale sulla causa ID 1.100.10 820.

Nell'ambito dell'esecuzione del lavoro PC-E-794 la ditta espropriata Molinari-Pighi con nota del 06.10.2006, nel rappresentare la non accettazione dell'indennità offerta da AiPo, esprimeva la volontà di adire al disposto dell'art. 21 del DPR 327/2001 e designava, pertanto, quale tecnico di fiducia, il Dott. Alfredo Cavalli, agronomo in Piacenza con domicilio legale in via Chiostrì del Duomo, 17;

Con note nn. 3595-3596-3597 del 19.02.2018, la Terna dei Tecnici, adita dalla controparte ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001, composta dal tecnico di parte dott. Cavalli Alfredo, dal tecnico AIPO, dott. Narboni Fabrizio e dal dott. Zaffignani Fabio, trasmetteva la Relazione/perizia di stima delle indennità di esproprio;

La scrivente Agenzia ritenendo le conclusioni economico-peritali non congrue rispetto al più probabile valore di mercato dei cespiti espropriati, -tanto nel merito che nel metodo del procedimento sintetico-estimativo adottato-, adiva la competente Corte di Appello di Bologna, con ricorso promosso dall'Avvocatura dello Stato ex art. 702 bis CPC in atti, al fine di dichiarare nullo ogni *petitum* integrativo delle somme già depositate, ovvero in subordine, determinare le indennità di espropriazione e di occupazione temporanea con riduzione delle determinazioni effettuate dalla terna di Tecnici;

La Corte di Appello di Bologna con Ordinanza del 12.2.2019 provvedeva a nominare una CTU (Dott. Montanari Mauro) il quale, lette le relazioni dei CTP (per AiPo ing. Valente), formulava una propria relazione peritale.

La Corte di Appello di Bologna con ordinanza del 4.01.2022 (causa n. 1256/2018), in parziale accoglimento delle conclusioni della CTU, ha riconosciuto alla parte espropriata la somma di € 101.563,58 quale indennità definitiva spettante, al lordo delle somme già percepite ed al netto degli interessi maturati sulla parte differenziale non ancora depositata, e disponendo il deposito delle somme così risultanti presso la Cassa Depositi e Prestiti;

AiPo provvedeva a dare esecuzione alla citata decisione, che definitivamente determinava l'indennità spettante agli espropriati, con DD 154 del 22-2-2022;

Con decreto ingiuntivo notificato ad AIPO il 3-7-2023 (P. 16915) il dott. Narboni, ingiungeva innanzi al Tribunale di Piacenza il pagamento della propria parcella professionale per l'attività svolta quale componente della terna peritale (ai sensi dell'art. 21 comma 6 del DPR 327/2001) richiamando in atti il decreto fondato sulla notula proforma emessa il 7-12-2018 di € 11.092,46 per sorte capitale (con richiesta di interessi e spese di procedura);

AiPo si costituiva in opposizione al citato decreto per il tramite dell'Avvocatura di Bologna (Avv. Uliana Casali - CT 3592/2023) innanzi al tribunale di Piacenza (RG 1596/2023) eccependo nel merito che il credito era in parte inesistente -riconoscendone comunque l'an-, sussistendo una discordanza fra le somme richieste e quelle effettivamente dovute. Come esposto dall'analisi tecnico comparativa della parcella redatta da AIPO -ufficio di Piacenza- in

data 5.04.2023, depositato quale allegato all'opposizione a titolo di supporto difensivo, emergono, dallo schema di ricalcolo della parcella sulla base della decisione della Corte d'appello, le voci che devono essere riconosciute al dott. Narboni che corrispondono quindi all'importo di cui AiPo si riconosce debitrice -anche in atti-: cioè € 7.727,81 a titolo di capitale.

Nell'ambito della procedura esecutiva instaurata innanzi al Tribunale di Piacenza, il giudice rilevava che trattandosi di pagamento di somme dovute a titolo di compensi professionali (sottoinsieme del contratto d'opera), il giudizio andava sospeso perché le parti istanti erano tenute ad attivare la fase della procedura di mediazione, rientrando l'oggetto del contendere tra le materia per cui è prevista la mediazione obbligatoria;

La procedura veniva avviata da parte ricorrente innanzi all'organismo di mediazione (Aequitas di Piacenza) nella cui sede AiPo formalizzava un'offerta reale delle somme che erano già state riconosciute dall'Agenzia in fase di opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo, evidenziando che la mancata partecipazione alla mediazione ovvero la sua conclusione potrebbero incidere sull'esito economico del giudizio;

Con Delibera n.38 del 16.11.2023 il Comitato di Indirizzo riconosceva al Dott. Narboni Fabrizio, a titolo di offerta reale formalizzata in sede di mediazione obbligatoria, la somma di € 7.727,81 a titolo di capitale per l'attività svolta quale componente della terna peritale ex art. 21 DPR 327/2001, fino ad allora mai impegnata e quindi da considerarsi debito fuori bilancio;

La citata somma di € 7.727,81 veniva impegnata da AiPo con DD 1662 del 19.12.2023 (atto di liquidazione n. 3296 del 21.12.2023-mandato di pagamento del 28.12.2023);

Proseguito il giudizio innanzi al tribunale di Piacenza -RG 1596/2023- , all'udienza del 16.05.2024 il giudice a esperiva tentativo di conciliazione tra le parti;

Nell'udienza successiva del 21-5-2024 veniva raggiunto e formalizzato tra le parti un accordo conciliativo giudiziale nei termini che seguono -AiPo con procura speciale-:

AiPo riconosce al dott. Narboni la somma complessiva di € 2.618,81 ai seguenti termini:

- € 1.378,81 per interessi moratori sul capitale (€ 7.727,81) maturati dal 1.03.2023 (data di esecutività dell'ordinanza della CdA di Bologna del 4.01.2022) al pagamento eseguito il 28.12.2023;
- € 1.040 (in € 1.000 oltre CPA -€ 40,00- per un totale complessivo) quale partecipazione a quota parte delle spese di assistenza legale del Dott. Fabrizio Narboni;
- quale di (di cui € 40,00 a titolo di Cassa Avvocati) da pagare direttamente al Dott. Fabrizio Narboni;
- € 200,00 per la quota parte al 50% di AiPo dell'imposta di registro del decreto ingiuntivo di cui al RG 1321/2023;

- il pagamento delle somme sopra riportate a favore del Dott. Fabrizio Narboni verrà eseguito a completamento della procedura contabile interna, nel termine massimo di mesi 4 dalla sottoscrizione dell'accordo;
- la transazione non ha carattere novativo e il mancato rispetto degli accordi entro 12 mesi dal loro perfezionamento comporterà il diritto della parte che ne ha interesse ad agire per il recupero dell'intero.

Sul medesimo accordo la difesa dell'avv.ra di Bologna esprimeva il proprio parere preventivo di legalità con e-mail del 16-5-2024.

Il Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.